

Azienda Territoriale per l'Edilizia Residenziale Pubblica

MATERA

L'anno duemilaventiquattro il giorno ventiquattro del mese di gennaio, l'Amministratore Unico dell'Azienda, avv. Lucrezia Guida, nominata con decreto della Presidenza del Consiglio Regionale n.9 del 20-10-2019, assistita dal Direttore f.f., ing. Pasquale Lionetti, con funzioni anche di Segretario, ha adottato la seguente:

DELIBERAZIONE N. 0005/2024 DEL 25/01/2024

OGGETTO: TRIBUNALE DI MATERA-SEZIONE LAVORO.GIUDIZIO R.G.N. 1138/2023. AUTORIZZAZIONE ALLA COSTITUZIONE IN GIUDIZIO E AFFIDAMENTO INCARICO DI PATROCINIO LEGALE.

La Responsabile E.Q. Legale : avv. Brunella Massenzio: _____;

Il Dirigente dell'Ufficio Amministrativo, Patrimonio e Bilancio, ing. Pasquale Lionetti: parere favorevole di regolarità tecnica e contabile e copertura finanziaria_____;

Il Direttore f.f., ing. Pasquale Lionetti; parere favorevole di legittimità':_____..

L'AMMINISTRATORE UNICO

VISTO il ricorso ex art. 414 c.p.c. notificato a questa Azienda in data 4-1-2024 -prot. n. 88/2024- dal dipendente XXX, per ottenere dal Tribunale di Matera in funzione di Giudice del Lavoro la declaratoria di illegittimità e la conseguente disapplicazione della nota A.T.E.R. prot. n.6161/2023 nonché degli atti presupposti;

RILEVATO che il Giudice adito ha fissato l'udienza di discussione il 22-2-2024, con termine di dieci giorni prima per la costituzione di parte convenuta;

RILEVATA la necessità e l'opportunità di resistere in giudizio al fine di tutelare gli interessi dell'Azienda, cui deve essere assicurato il diritto di difesa;

RITENUTO di dover procedere all'affidamento dell'incarico legale per la rappresentanza e difesa in giudizio dell'Azienda;

PRESO ATTO dei tempi ristretti per la costituzione in giudizio, entro il 12-2-2024, nonché della peculiare natura delle questioni oggetto del ricorso, che richiedono una competenza specialistica in materia giuslavoristica;

DATO ATTO che, in ogni caso, l'Ufficio competente ha accerato l'impossibilità a svolgere l'incarico, sia per la mole di lavoro cui è gravato, sia per numerose, imminenti scadenze processuali sin alla metà del mese di febbraio (fra cui nr. 10 impugnazioni in sede tributaria di primo e secondo grado, deposito di nr. 2 comparse conclusionali, prosiegua di una causa di esproprio conclusasi dinanzi al TAR, nr. 11 sfratti e adempimenti connessi alle procedure esecutive pendenti, nr. 8 udienze);

CONSIDERATA anche l'inopportunità di ricorrere all'Avvocatura interna, in considerazione del rapporto di colleganza pluriennale con il ricorrente;

PRESO ATTO che il nuovo Codice dei Contratti Pubblici, D.Lgs. n. 36/2023 in vigore dall'1-7-2023, ha abrogato il D.LGS n. 50/2016 e, fra le altre, le linee guida ANAC n.12 "*Affidamento dei servizi legali*", determinando l'esclusione dal Codice degli appalti degli incarichi legali (art. 56, lett. h), sottoposti solo alla disciplina generale ed in particolare al rispetto dei principi indicati nell'art. 1;

CONSIDERATA la sentenza della Corte di Giustizia Europea del 6/6/2019 che ha affermato l'esclusione dall'ambito di applicazione della Direttiva 2014/24/UE sugli appalti pubblici, degli incarichi legali in quanto prestazioni che si configurano nell'ambito di un rapporto *intuitu personae*, caratterizzato dalla libera scelta del difensore allo scopo di salvaguardare il pieno esercizio del diritto di difesa e pertanto non comparabili con altri servizi ricompresi nell'applicazione della direttiva sugli appalti, in ragione della specifica oggettiva differenza;

VISTO l'art. 50, comma 1, lett. b) del D.Lgs n. 36/2023 che prevede, in applicazione del principio di proporzionalità, l'affidamento diretto dei servizi per importi inferiori alla soglia di €. 140.000,00, anche senza previa consultazione di più operatori economici;

INDIVIDUATO nell'avv. Luigi Passalacqua, specializzato in diritto del lavoro -iscritto nell'elenco aperto degli avvocati pubblicato sul sito on line dell'Azienda-, il professionista in possesso della competenza e dell'esperienza idonee e necessarie per lo svolgimento dell'incarico in questione;

ACQUISITA la disponibilità dell'avv. Luigi Passalacqua ad accettare l'incarico- giusta nota prot. n. 586 del 23-1-2024- in uno al preventivo dell'onorario, quantificato in base ai minimi tabellari di cui al D.M. n.147/2022 (valore della causa indeterminabile- complessità media) in €. 6.774,14, incluse spese generali e cap, oltre IVA pari ad €. 1.490,31, ritenuto congruo e adeguato per la prestazione da svolgere;

VISTO l'art. 52, D.Lgs. 36/2013 che, prevede nelle procedure di affidamento di cui all'art. 50, comma 1, lettere a) e b), di importo inferiore a 40.000 euro, che gli operatori economici attestino, con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, il possesso dei requisiti di partecipazione e di qualificazione richiesti;

RITENUTO di disciplinare la prestazione professionale secondo lo schema agli atti d'ufficio;

VISTA la deliberazione ANAC n.582 del 13-12-2023 che ha interrotto il servizio di acquisizione del CIG-smartCIG e per tale motivo si procederà successivamente a tale adempimento;

VISTO il parere di regolarità tecnica e contabile e copertura finanziaria del Dirigente dell'Ufficio Amministrativo, Bilancio e Patrimonio;

VISTO il parere di legittimità del Direttore f.f.;

VISTA la deliberazione n.1/2024 del 9-1-2024 di autorizzazione all'esercizio provvisorio, ai sensi della L.R. di Basilicata n. 48 del 22-12-2023 e dell'art. 6 del Regolamento di Amministrazione e Contabilità;

CONSIDERATO che la spesa in oggetto è per sua natura non frazionabile in dodicesimi, in quanto incarico di patrocinio legale, in deroga dei limiti di cui all'art. 163 comma 1 e 3 del D. Lgs.vo 267/2000;

VISTO il Bilancio di Previsione 2023 adottato con deliberazione dell'A.U. n. 42 del 9-5-2023, esecutivo ai sensi dell'art. 18, c.9 della L. R. di Basilicata n. 11/2006;

ACCERTATA la regolarità contabile del presente atto e la copertura finanziaria per complessivi €8.264,45, in conto competenza sul capitolo 10403.008 "*Spese per procedimenti legali*" dell'ultimo bilancio approvato, in esercizio provvisorio, che presenta la necessaria disponibilità

DELIBERA

1. Di autorizzare, per le ragioni esposte in narrativa, la costituzione dell'Azienda, quale parte resistente, nel giudizio r.g.n. 1138/2023 del Tribunale di Matera- Sezione Lavoro, intrapreso dal dipendente XXX;

2. Di conferire all'avv. Luigi Passalacqua (XXX), con studio in Roma, alla Via Filippo Corridoni n. 19, l'incarico di rappresentare e difendere l'A.T.E.R. di Matera nel giudizio r.g.n. 1138/2023 del Tribunale di Matera- Sezione Lavoro;

3. Di impegnare la somma di €8.264,45 (comprensiva di spese generali, cap e IVA), in conto competenza sul capitolo 10403.008 "*Spese per procedimenti legali*" dell'ultimo bilancio approvato, in esercizio provvisorio, che presenta la necessaria disponibilità,

4. Di procedere alla stipula del relativo disciplinare d'incarico;

5. Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva, in vista dell'imminente termine per la costituzione in giudizio.

IL DIRETTORE F.F.

(ing. Pasquale Lionetti)

L'AMMINISTRATORE UNICO

(avv.Lucrezia Guida)

La presente deliberazione n. 0005/2024 è stata pubblicata nell'albo Pretorio on –line del sito web dell'A.T.E.R. di Matera (www.atermatera.it) dal 25/01/2024 per rimanervi quindici giorni.

Matera, 25/01/2024

La Responsabile E.Q.
(dott.ssa Annalisa Giordano)